

04-03-2010 Data

Pagina 11 1/2 Foglio

IRITTO DEL LAVORO: COSÌ SI TORNA AGLI ANNI SETTANTA

La legge che aggira l'articolo 18 prepara un boom di licenziamenti orali

di Massimo Roccella*

isogna riconoscerlo: la propri errori. Nella XIV legislatura il precedente governo Berlusconi aveva provato a caricare a testa bassa i diritti dei lavoratori, cercando in particolare di depotenziare le tutele nei confronti dei licenziamenti illegittimi. Il ricordo di tre milioni di lavoratori in piazza, a difesa dell'art. 18, evidentemente non è sbiadito. Il che non obiettivi di allora: è soltanto cambiata la strumentazione tecnico-giuridica funzionale a perseguirli, oggi molto più sofisticata e sottile e, proprio per questo, difficile da comprendere e contrastare con una mobilitazione di massa.

UN COLPO AI GIUDICI.

La legge appena approvata in via definitiva dal Senato, in effetti, apparentemente si occupa soltanto di questioni di diritto processuale: purtroppo non nella direzione di rendere più rapido e incisivo il processo del lavoro, ma nell'ottica di "tagliare le unghie" ai giudici togati, marchio di fabbrica inconfondibile del governo del Popolo della libertà, già ripetutamente esibito nell'area del diritto penale e ora applicato to. esemplarmente nel diritto del Le regole introdotte colpiran-

Come altro si potrebbe qualificare, in effetti, una legge che ti gli altri si è provveduto diver-

ordinamento giuridico - con- to difficile fare valere in giudi- re riassunti, l'astratto rigore sentendo di inserire una clau- zio l'illegittimità di un licenziasola compromissoria nel con-mento, dal momento che il tertratto di lavoro sin dal momen- mine di decadenza di sessanta destra sa apprendere dai to dell'assunzione, di fatto rende l'arbitrato obbligatorio ed impedirà di far valere i propri diritti in sede giudiziaria ai nuovi assunti, costretti a rivolgersi a un collegio arbitrale (un giudice privato) legittimato, l'ovvia considerazione che, in oltre tutto, a risolvere ogni tipo di controversia senza tene- terminare con certezza il more conto delle norme inderogabili di legge e di contratto il termine. Si può scommettere collettivo (che i giudici dello vuol dire che siano mutati gli Stato invece non possono non applicare)?

EUNO AI SINDACATI. Ci un datore di lavoro, infatti, basiamo già soffermati, sul Fatto del 20 dicembre scorso, sull'incostituzionalità di si- to, ma ben prima della data inmile disciplina. Qui basti sottolineare l'ulteriore perfidia si di provarlo con testimoni di affidarne l'attuazione ai contratti collettivi, da stipularsi entro il termine di dodici trare nel merito del giudizio. mesi. Il governo, evidentemente, conta di innescare l'ennesimo episodio di contrapposizione fra i sindacati; questo caso potrà essere ogove poi essi dovessero rifiutare di ingoiare la polpetta avvelenata, è pronta la soluzione B: trascorsi invano i dodici mesi, sarà un decreto del ministro del lavoro a definire le "modalità di attuazione e di piena operatività" delle disposizioni in tema di arbitra-

no i nuovi assunti (quindi, in larga misura, i giovani). Per tut-- novità assoluta per il nostro samente. D'ora in poi sarà mol-

giorni per l'impugnazione è stato esteso anche ai licenziamenti intimati oralmente. La giurisprudenza ha sempre ritenuto inapplicabile tale termine ai licenziamenti orali, per simili casi, non si potrebbe demento dal quale far decorrere che, in futuro, i licenziamenti orali, sin qui piuttosto rari, dilagheranno a macchia d'olio: a sterà sostenere che effettivamente il licenziamento c'è stadicata dal lavoratore (ed offrircompiacenti), per stoppare il processo prima ancora di en-La lesione del canone di ragionevolezza, evidente in una norma del genere, anche in getto di censura davanti alla Corte costituzionale. A prescindere dai profili di incostituzionalità, le nuove norme appaiono particolarmente inique laddove impongono lo stesso breve termine di decadenza per l'impugnazione di un contratto a termine e di un contratto di collaborazione a progetto: essendo ben noto che i lavoratori precari, i più deboli e indifesi, ci pensano due volte prima di rivolgersi al giudice, nella speranza di esse-

della disposizione processuale in molti casi finirà per tradursi in concreta sanatoria degli

LA SANATORIA. Di vera e propria sanatoria, infine, bisogna parlare a proposito di quella norma che consente alle imprese che, avendo utilizzato abusivamente i contratti a progetto, abbiano offerto entro il 30 settembre 2008 ai lavoratori coinvolti l'assunzione con contratto di lavoro subordinato, di chiudere la partita per il periodo in cui l'abuso è stato commesso versando un indennizzo di modestissimo importo (mediamente di gran lunga inferiore a quanto altrimenti dovuto). Le imprese (chi sta pensando ai gestori di call center probabilmente non sbaglia: la norma è animata visibilmente dall'afflato etico delle leggi ad personam) sentitamente ringrazieranno: i lavoratori precari un po' meno.


La parola passa dunque alla Corte costituzionale, ma non solo ad essa. La mancanza di mobilitazione nei confronti di questo straordinario cocktail di iniquità non è addebitabile solo al tecnicismo della materia: è l'ennesima dimostrazione di debolezza dell'opposizione. Si può però sempre rimediare: facendo dell'impegno ad abrogare questa legge ingiusta un punto centrale del programma con cui presentarsi alle elezioni politiche del 2013.

*professore ordinario di Diritto del lavoro all'Università di Torino massimo.roccella@unito.it



Data 04-03-2010

Pagina 11 Foglio 2/2



Il ministro del Welfare Maurizio Sacconi (FOTO ANSA)

